



COMUNE DI FILIGHERA

PROVINCIA DI PAVIA

via Marconi n. 29/A c.a.p. 27010

Ufficio Tecnico tel: 0382969321 Fax: 0382960336 P.Iva 00339070187

ORDINANZA N. 1 del 12/07/2014

Oggetto: Ordinanza per la circolazione cani e igiene del suolo pubblico

IL SINDACO

Ravvisata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta civile che i proprietari di cani devono osservare per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Considerato che giungono numerose da parte di cittadini rimostranze e reclami per gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti dalle deiezioni dei cani lungo i marciapiedi, le strade e i giardini pubblici;

Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni solide dei cani vengono lasciate dai loro proprietari e/o detentori sul suolo ovunque si trovino, e dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che se non accompagnata da un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse;

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata immediata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

Visto l'art 1.4 dell'Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, emessa dal Ministero della Salute il 06.08.2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale N° 209 del 06.09.2013;

Visti:

- il D.P.R. 08.02.1954 , N° 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”; la legge 24.01.1981, N° 689 e successive modificazioni ed integrazioni al sistema penale;
- la Legge 14.08.91 N° 281 “Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo”;
- l'art. 672 del C.P. relativo all'omessa custodia e malgoverno di animali;
- l'art. 50, comma 5 e l'art.54 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, nr. 267 e successive modificazioni.

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

ORDINA

Per la tutela dell'igiene, della salute, della sicurezza e dell'incolumità nonché per il decoro del paese, con decorrenza immediata:

DETENZIONE DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico comprese all'interno del centro abitato, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate:

- di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
- di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nei propri rifiuti domestici dai proprietari e/o detentori dei cani;

La violazione della presente ordinanza comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da 25 € a 500 €, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;

DISPONE

- 1) La presente Ordinanza, per motivi igienici e di tutela dell'ambiente, è immediatamente esecutiva e si applica a tutte le persone presenti nel territorio Comunale;
- 2) Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali;
- 3) Le disposizione di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del fuoco.

La Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. La presente Ordinanza sostituisce ogni altra precedente disposizione in merito.

AVVERTE

Ai sensi dell'art.3 e 4 Legge 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere proposto dalla data di pubblicazione ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità.

Dalla residenza municipale, 10/07/2014

IL SINDACO
Dott. Alessandro Pettinari

Alessandro Pettinari

